



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL  
REGION AUTONÓMA TRENIN-SÜDTIROL

*Assessor für örtliche Körperschaften*  
*Assessore agli enti locali*  
*Assesëur per i enc local*

Preg.mo Signor  
Cons. ALEX MARINI  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle  
alex.marini@consiglio.provincia.tn.it

Preg.mo Signor  
Cons. DIEGO NICOLINI  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle  
diego.nicolini@consiglio-bz.org

e, per conoscenza: Preg.mo Signor  
Dott. JOSEF NOGGLER  
Presidente del Consiglio regionale  
SEDE

Preg.mo Signor  
Dott. MAURIZIO FUGATTI  
Presidente della Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol  
SEDE

**Oggetto:** risposta all'interrogazione n. 110/XVI – Anagrafe degli amministratori comunali.

L'interrogazione n. 110/XVI riprende il tema dell' "Anagrafe degli amministratori locali" già sollevato dai medesimi proponenti con l'interrogazione n. 73/XVI del 4 febbraio 2021.

Oltre a richiedere notizie aggiornate circa l'avanzamento del proposito di informatizzazione dei dati dell'Anagrafe degli amministratori locali, i Consiglieri Marini e Nicolini formulano un ulteriore quesito, relativo all'eventuale valutazione (effettuata sulla base della composizione per titolo di studio e per professione dei componenti le giunte comunali degli enti locali della regione) dell'impatto della nuova disciplina recata dal comma 1-*bis* dell'articolo 64 del Codice degli enti locali, introdotto dall'articolo 8 della legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022 (legge regionale 20 dicembre 2021, n. 7).

Si risponde di seguito alle domande poste dall'interrogazione n. 110/XVI, a partire dalle questioni n. 1 e n. 3, relative alla informatizzazione ed alla pubblicazione sul sito internet della Regione dell'anagrafe degli amministratori locali.

1.-3.

Al fine del contenimento della spesa di informatizzazione dei dati relativi ai componenti degli organi degli enti locali, gli uffici stanno valutando l'opportunità di acquisizione e riuso – ai sensi degli articoli 68 e 69 del "Codice dell'amministrazione digitale" istituito con il d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL  
REGION AUTONÓMA TRENIN-SÜDTIROL

*Assessor für örtliche Körperschaften*  
*Assessore agli enti locali*  
*Assesëur per i enc local*

successivamente modificato e integrato con il d. lgs. 22 agosto 2016, n. 179 e con il d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 – del software gestionale della banca dati relativa alla “Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali” curata dal Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Nel frattempo i dati vengono raccolti in una tabella curata direttamente dalla Regione.

Le modalità ed – ovviamente – i tempi della possibile pubblicazione sul sito internet della Regione dell’Anagrafe degli amministratori locali non rientrano dunque nella piena disponibilità della Giunta regionale, ma dipendono dagli esiti delle verifiche che verranno effettuate nei prossimi mesi: ove fosse acquisito l’assenso del DAIT / Ministero dell’Interno, sarà necessario verificare sotto il profilo tecnico l’effettiva compatibilità del software in questione con i sistemi operativi informatici della Regione e ciò (anche) nella prospettiva della pubblicazione dei dati su apposita sezione del nuovo sito internet dell’amministrazione regionale. Sarà poi in ogni caso necessaria una traduzione/integrazione per i dati relativi agli amministratori locali della provincia di Bolzano nel rispetto della disciplina in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Si fa presente che l’attuale disciplina regionale non prevede la pubblicazione sul sito dei dati degli amministratori comunali, dati che comunque possono essere consultati nell’Anagrafe gestita dal Ministero dell’Interno.

## 2.

Il secondo quesito prende le mosse dal disegno di legge n. 45/XVI, nel frattempo approvato dal Consiglio regionale (v. legge regionale 21 dicembre 2021, n. 7 recante “*Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022*”) e, in particolare, dall’articolo 6-bis del DDL n. 45/XVI (v. ora l’articolo 8 della citata legge regionale n. 7 del 2021) che aggiunge un comma 1-bis all’articolo 64 (“*Astensione dall’esercizio di attività professionali*”) del Codice degli enti locali approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

In particolare si interroga il Presidente della Regione per sapere “se, in ordine al contesto di applicazione della disposizione normativa” già citata “siano state fatte valutazioni sulla composizione per titolo di studio e per professione dei componenti di Giunta degli enti locali del Trentino-Alto Adige e, in caso positivo, quale sia stato l’esito”.

L’articolo 64 del CEL impone ai Sindaci “progettisti” (architetti, ingegneri, geometri, urbanisti, ...) l’astensione dall’esercizio di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio dagli stessi amministrato ovvero, dopo la recente novella, la delega ad uno o più assessori delle competenze in materia di urbanistica, di edilizia privata e pubblica e di lavori pubblici.

La norma che ha portato alla integrazione dell’articolo 64 del CEL non era compresa nel DDL n. 45/XVI presentato in data 2 novembre 2021 dalla Giunta regionale (v. sezione “Atti politici attuali” sotto-sezione “Disegni di legge”, del sito internet istituzionale del Consiglio regionale al seguente link: [http://www.consiglio.regione.taa.it/it/disegni-di-legge.asp?somepubl\\_cate\\_id=22137](http://www.consiglio.regione.taa.it/it/disegni-di-legge.asp?somepubl_cate_id=22137)).



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL  
REGION AUTONÓMA TRENIN-SÜDTIROL

*Assessor für örtliche Körperschaften*  
*Assessore agli enti locali*  
*Assesëur per i enc local*

Deriva da una proposta emendativa di iniziativa consiliare (prot. n. 4079/Comm.), presentata nella fase della trattazione del DDL n. 45/XVI da parte della II Commissione legislativa regionale (v. Relazione del 18 novembre 2021 relativa all'esame del DDL n. 45/XVI da parte della II Commissione legislativa regionale).

Pertanto al secondo quesito posto dall'interrogazione n. 110/XVI va data risposta negativa: la Giunta regionale non ha fatto valutazioni sulla composizione per titolo di studio e per professione dei componenti di Giunta degli enti locali del Trentino-Alto-Adige prima della presentazione della citata proposta di modifica all'articolo 64 del CEL, né – successivamente all'approvazione della stessa – si è avvalsa della Anagrafe degli amministratori locali per una attività di riscontro e controllo.

Con i migliori saluti.

– Lorenzo Ossanna –